



**LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE E IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE  
EMISSIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE AD ALLEVAMENTI ZOOTECNICI  
EFFETTUATI IN AMBIENTI CONFINATI  
(art. 272, comma 2, D.Lgs n. 152/2006)**

## 1. PREMESSA

Il presente documento ha i seguenti obiettivi:

- fornire alle Province un'indicazione per i contenuti minimi delle Autorizzazioni di carattere generale per le attività di allevamento soggette all'art. 272, comma 2, del D.Lgs n. 152/06;
- fornire indicazioni di carattere tecnico e gestionale sui requisiti che i Gestori degli stabilimenti devono rispettare al fine dell'adesione all'Autorizzazione di carattere generale presentata per gli allevamenti e per le attività ad essi funzionali.

L'Autorizzazione di carattere generale, riguarda le emissioni in atmosfera derivanti dall'allevamento e dalle attività ad esso funzionali. L'Autorizzazione riguarda le emissioni, sia convogliate che diffuse, che si possono originare da allevamenti effettuati in ambienti confinati il cui numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella 1 e alle altre attività che diano origine ad una o più emissioni, presenti nel medesimo "stabilimento".

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera degli allevamenti queste sono da considerarsi sempre di tipo "diffuso", anche se vi sono camini che convogliano l'aria dalle strutture di stabulazione.

Ai sensi dell'art. 281, comma 3, del D.Lgs n. 152 s.m.i., gli allevamenti esistenti soggetti all'Autorizzazione di cui all'art. 272, comma 2, del medesimo D.Lgs, dovranno presentare l'istanza di Autorizzazione entro il 31 luglio 2012, e gli eventuali adeguamenti dovranno essere realizzati entro il 1° settembre 2013.

Per allevamenti già autorizzati le ditte potranno aderire all'Autorizzazione, se ricadenti nella fattispecie indicate, in occasione dell'aggiornamento previsto all'art. 281, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.

## 2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento valgono le seguenti definizioni:

Per "**Attività funzionale all'allevamento**" si intendono tutte quelle attività direttamente asservite all'attività di allevamento (ad esempio molitura ed essiccazione), ad uso esclusivo della medesima ed effettuate dallo stesso Gestore. Tali attività sono quindi da intendersi ricomprese nella presente Autorizzazione. Si precisa, inoltre che per uso esclusivo dell'allevamento si intendono tutte quelle attività il cui prodotto finito sia destinato interamente ed esclusivamente alla stessa attività di allevamento. Sono pertanto escluse tutte quelle attività di lavorazione che prevedono la cessione a terzi di prodotti finiti e/o intermedi (con esclusione degli animali e degli effluenti).

Per "**Allevamento effettuato in ambiente confinato**" si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura "coperta" per la stabulazione degli animali, come definito dal D.Lgs n. 152/2006 stesso.

Per "**Stabilimento**" si intende il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico Gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività.

Per “**Gestore**” si intende la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni prescritte.

Per “**Capi potenzialmente disponibili**” si intende il numero di posti (potenzialità massima di stabulazione) in condizioni di piena utilizzazione delle superfici utili di stabulazione.

Per “**Modifiche sostanziali**” si intendono le modifiche che comportano un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che alterano le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesche. Le variazioni del numero di capi compreso nell’intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, non costituisce modifica sostanziale.

Per ulteriori definizioni, si rimanda integralmente all’articolo 268, Parte quinta, Titolo I del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

### **3. CASI PARTICOLARI**

#### **3.1 Allevamenti con diverse categorie di animali**

Nel caso di azienda, con categorie appartenenti a specie animali diverse, per l’assoggettamento alla normativa “emissioni”, si considerano separatamente le diverse categorie e tipologie di allevamento e l’adesione all’Autorizzazione di carattere generale deve essere presentata per quella/e categoria che supera/no le soglie. Nella domanda di adesione, si dovranno altresì considerare le categorie di animali presenti che non superano la soglia. Nel caso in cui gli allevamenti siano in queste condizioni viene presentata una sola domanda di adesione per allevamento.

#### **3.2 Presentazione domanda congiunta**

Nel caso in cui più imprese svolgano attività di allevamento all’interno del medesimo stabilimento, con condivisione per quota parte dei contenitori di stoccaggio dei reflui, la domanda di Autorizzazione dovrà essere presentata da un unico Gestore e farà riferimento all’intero stabilimento comprensivo delle attività connesse, conformemente a quanto risultante dalla comunicazione allo spandimento e/o dell’eventuale PUA.

#### **3.3 Calcolo dei capi potenzialmente presenti.**

Il numero di capi potenzialmente presenti rappresenta il valore massimo allevabile, mentre le effettive consistenze medie annuali (numero di capi mediamente presenti nell’allevamento nel corso di un anno) sono determinate da vari fattori, quali ad esempio i periodi di occupazione, le oscillazioni stagionali, la mortalità, gli scarti, i vuoti sanitari, ecc.

Il numero di capi allevati in azienda non può mai superare il numero dei posti potenziali dichiarati, in qualsiasi momento del ciclo produttivo.

Al fine del calcolo della potenzialità devono essere osservate le seguenti indicazioni:

- devono essere considerati tutti i locali di stabulazione presenti e potenzialmente utilizzabili, a meno che parte di queste installazioni siano permanentemente inutilizzabili (ad esempio perché al loro interno sono state eliminate le linee di alimentazione o di abbeveraggio o perché vengono stabilmente utilizzate per altri scopi). Per il calcolo della Superficie Utile di Allevamento (SUA) si dovranno considerare le superfici di calpestio disponibili nei singoli box; sono pertanto da escludere le corsie di alimentazione o di servizio, le mangiatoie, le eventuali zone di stazionamento temporaneo (zona quarantena, infermeria, corsie esterne di defecazione di larghezza inferiore a m 1,5 per i suini, i box stabilmente non utilizzati per deposito lettiera, i muri interni ed esterni);

– ogni postazione singola equivale ad un posto disponibile.

Nel caso di animali allevati in box multipli o di animali liberi di muoversi, il numero dei posti viene calcolato dividendo la Superficie Utile di Allevamento (SUA) presente per ciascuna categoria/classe dimensionale, per il valore di densità massima previsto, per quella determinata classe, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di benessere degli animali.

$$CP = SUA/SM$$

Dove:

CP = capacità produttiva potenziale dell'allevamento

SUA = superficie utile di allevamento

SM = superficie minima per capo indicata nelle normative sul benessere degli animali.

Per le specie o categorie di animali per le quali non sono disponibili parametri di densità massima derivanti dalla normativa in materia di benessere animale, si farà riferimento a parametri tecnici ordinari.

Una sintesi per la determinazione della potenzialità massima ai fini dell'istruttoria per le autorizzazioni alle emissioni è riportata nell'**Allegato A1** "Criteri per la determinazione della potenzialità massima" alle presenti Linee guida

#### 4. SOGLIE

Le soglie di cui all'art. 272, comma 2, Parte Quinta, Titolo I del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (Allegato IV, Parte II, lettera *nn*) allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, sono riportate nella seguente tabella.

Tabella 1

Categoria di allevamento e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 Kg/capo)	Da 200 a 400
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 Kg/capo)	Da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 Kg/capo)	Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 Kg/capo)	Da 1.000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1.000 a 2.000
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Da 2.000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 Kg/capo)	Da 25.000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 Kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 Kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Altro pollame	Da 30.000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 Kg/capo)	Da 7.000 a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 Kg/capo)	Da 14.000 a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 Kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 Kg/capo)	Da 40.000 a 80.000
Cunicoli: capi ingrasso (peso vivo medio: 1,7 Kg/capo)	Da 24.000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Da 250 a 500
Struzzi	Da 700 a 1.500

## **5. DOCUMENTAZIONE E REQUISITI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ COMPETENTE**

### **5.1. Documentazione**

Il Gestore all'atto di presentazione della "Richiesta di adesione all'Autorizzazione di carattere generale" riportata nell'**Allegato A2** dovrà provvedere alla compilazione dell'**Allegato A3** "Caratteristiche tecniche e gestionali dello stabilimento", alle presenti Linee guida. La compilazione dell'Allegato A2 e dell'Allegato A3 verrà obbligatoriamente effettuata attraverso un supporto informatico, fornito dalla Regione del Veneto.

### **5.2 Requisiti tecnologici e gestionali**

Per poter aderire all'Autorizzazione di carattere generale, il Gestore dovrà rispettare i requisiti tecnologici e gestionali degli stabilimenti riportati nell'**Allegato A4** "Requisiti tecnologici e gestionali degli stabilimenti", alle presenti Linee guida.

### **5.3 Requisiti in materia di comunicazione all'Autorità competente**

Il Gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'Ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Qualora le modifiche progettate risultino sostanziali – ad avviso del Gestore o a parere dell'Autorità competente – il Gestore è tenuto a presentare una nuova comunicazione di adesione ai requisiti di Autorizzazione di carattere generale.

## **6. SANZIONI**

Il mancato rispetto dei requisiti e delle prescrizioni riportate nell'Autorizzazione di carattere generale comporta l'adozione delle ordinanze previste dall'articolo 278 del D.Lgs n. 152/2006, ferma restando l'applicazione delle sanzioni contemplate all'articolo 279 del D.Lgs. n. 152/2006 e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria.

## **7. AGGIORNAMENTO NORMATIVO**

Le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo possono essere modificate a seguito dell'aggiornamento normativo o di inserimento di ulteriori categorie di impianti o attività assoggettabili oppure qualora lo richiedano particolari situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale.